



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 23/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 15 ottobre 2014, n. 256

Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base "laboratorio di Analisi Cliniche Dottor Cusmai srl", a seguito del trasferimento definitivo dalla sede di Bari, via Dante Alighieri n. 304, alla sede di Bari, via Demetrio Marin n. 3, ai sensi dell'articolo 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell'8/07/11 del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitiva delle strutture accreditate) dispone che:

“1. L'accreditamento si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitiva della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitiva della sede in altra comune a distretto socio-sanitaria è autorizzata, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitaria a nel Comune di destinazione ed in quella di provenienza, sentita il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 costituisce titolo necessaria e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Con Determina Dirigenziale n. 11 del 31 gennaio 2014, ad oggetto “Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, del “Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Cusmai s.r.l.” da Bari, Via Dante Alighieri n.304 a Bari, via Demetrio Marin n. 3, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004”, questo Servizio ha autorizzato il trasferimento di sede della struttura denominata “Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Cusmai s.r.l.” con la precisazione che:

- “ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 4, della L.R. 8/2004, lo presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8 L.R. n. 8/2004;
- ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 5, della L.R. 8/2004 la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio, dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in moda congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento;
- atteso che lo “sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività” nella attuale sede, richiesto dall’art. 28 bis, comma 2 per l’autorizzazione al trasferimento, è collegata alla inidoneità strutturale a poter ivi installare strumentazioni più efficienti e tecnologicamente avanzate, in particolare un “analizzatore multiparametrica ad alta automazione” con le caratteristiche del “Konelab 600i”, nel provvedimento di mantenimento dell’accreditamento, che questo Servizio rilascerà a seguito dell’eventuale esiti positivo della verifica dei requisiti ulteriori, sarà contenuto la prescrizione di dotare la nuova sede della suddetta strumentazione o altra con analoghe caratteristiche ambientali e requisiti tecnologici”.

Con nota prot. 41713/14 del 16/07/2014 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha trasmesso al Comune di Bari - Ripartizione Solidarietà Sociale ed a questo Servizio gli esiti delle verifiche effettuate a seguito dell’incarico conferito dalla Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari, come di seguito riportati:

“(…) si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO per trasferimento per l’attività ambulatoriale di MEDICINA DI LABORATORIO relativa alla Struttura LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT.SSA CUSMAI S.R.L. con sede a BARI alla VIA DEMETRIO MARIN, 3.

(…)

Contestualmente visti gli esiti della verifiche, relative al possesso dei requisiti edilizio/strutturali - tecnologici - organizzativi, previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il mantenimento dell’Accreditamento della Struttura indicata in oggetto.

Si allega fascicolo istruttorio su supporto informatico”.

Con nota prot. n. 193239 del 02/09/2014 la Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari, ha trasmesso a questo Servizio:

- la Determina Dirigenziale n° 2014/10886 - 2014/200/01121 del 01/09/2014, ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio per trasferimento, ai sensi dell’art. 28 bis, commi 4, 5 e 6, L.R. n. 8/2004 e s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina di Laboratorio - Laboratorio Generale di Bose - in relazione alla struttura sita in Bori (BA), denominata “LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE CUSMAI S.R.L.”, gestita dalla società “Laboratorio di analisi Cliniche Dottor Cusmai Società a Responsabilità Limitata” con sede in (BA), Via Dante Alighieri n. 304”;
- il fascicolo istruttorio su supporto informatico predisposto dalla Ripartizione Solidarietà Sociale contenente la documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, dal quale, all’allegato 26 - Elenco Attrezzature”, risulta che nel 2014 è stato acquistato un “Analizzatore automatico per chimica clinica” modello “Sciavo Konelab Prime 6001”;
- copia della nota prot. 41713/14 del 16/07/2014 ASL BT Direzione S.I.S.P. - Andria. Per quanto sopra, considerato:
- l’esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori presso la nuova sede, trasmesso a questo Servizio, con nota prot. 41713/14 del 16/07/2014, dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT;

- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento rilasciata dalla Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari in data 01 settembre 2014;
- che la nuova sede già risulta essere stata dotata della strumentazione con le caratteristiche tecnologiche ed ambientali non attivabili nella sede precedente;

si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio Generale di Base "Laboratorio di Analisi Cliniche Dottor Cusmai s.r.l.", con sede in Bari, Via Demetrio Marin n. 3, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di disporre, ai sensi dell'articolo 28 bis comma 6, della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio Generale di Base "Laboratorio di Analisi Cliniche Dottor Cusmai s.r.l.", con sede in Bari, Via Demetrio Marin n. 3, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del "Laboratorio di Analisi Cliniche Dottor Cusmai s.r.l.", con sede in Bari, Via Demetrio Marin n. 3;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'alba telematica);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
